

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Decreto del Sindaco

N. 3 DEL 01-10-2020

Oggetto: Revoca nomina Assessore comunale e Vicesindaco
--

IL SINDACO

Premesso che con propria nota di Protocollo n. 7549 del 28.09.2020, notificata al signor Elio Mameli, sono stati anticipati i contenuti dell'atto di revoca che segue;

VISTI i propri Decreti n. 8 in data 11-06-2018 e n. 10 in data 19-06-2018 con i quale il sig. Mameli Elio nato a Villaspeciosa il 05.12.1955 è stato nominato rispettivamente Vicesindaco e componente della Giunta comunale con delega delle materie relative a: Area Tecnica (Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Edilizia Privata, Verde, Cimitero, Manutenzioni Etc.); Politiche Sociali; Istruzione; Attività Produttive/Industria; Bilancio; Affari Istituzionali E Associazioni Enti Locali; Città Metropolitana E Unione Dei Comuni; Gestione Feste E Sagre Paesane/Locali.

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 in data 19-06-2020 con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi generali di governo;

RILEVATO che l'art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali (Tuel) – stabilisce che il sindaco nomina i componenti della giunta e che, per la giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed "*intuitu personae*";

CONSIDERATO che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina a vicesindaco o assessore;
- il citato art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“il sindaco ed il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio”*;
- al sindaco è attribuito il potere di nominare e revocare i componenti della giunta sul presupposto che egli è eletto direttamente dai cittadini ed è responsabile del governo locale e che a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere alla revoca della nomina da Vicesindaco - Assessore del Sig. Elio Mameli, dando atto che tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative a seguito di verifica politica e non è, in ogni caso, da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o da valutazioni politiche, ma piuttosto da esigenze di rinnovamento generazionale della compagine di governo, a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione della stessa, con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l'azione politico amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità della Amministrazione comunale;

DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge. n. 241/1990 in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato - Sez. V – nella sentenza n. 280/2009, replicando la sentenza n. 209/2007 e Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4057/2012, *“la revoca dell'incarico di assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale”*;

RICHIAMATA la giurisprudenza in materia, in particolare - il Consiglio di Stato nel parere n. 2859 sez.I, in data 18/09/2019, ha ribadito quanto affermato ripetutamente (da ultimo: V, sentenza 19 gennaio 2017 n. 215, che a sua volta richiama V, 5 dicembre 2012 n. 6228 e Tar Lombardia, sez. I, n. 453 del 2019) che *“il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore [previsto] dall’art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore”*;

CONSIDERATO che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la vigenza degli atti di nomina all’Assessore - Vicesindaco con una revoca espressa, fermo restando che con l’adozione del presente atto permane l’apprezzamento per l’impegno profuso dall’Assessore-Vicesindaco durante il periodo assessorile;

RILEVATO che nello svolgimento del mandato si sono venute a creare numerose tensioni sulle metodologie di lavoro, nonché una valutazione da parte del Sindaco di insoddisfazione sulle modalità di gestione delle deleghe assegnate e sul contributo fornito alla giunta quale organo collegiale. Tali tensioni rischiano di compromettere il buon andamento del lavoro politico-amministrativo presentato agli elettori nel maggio 2018, pertanto si ritiene necessario dover revocare la nomina di Vicesindaco e componente della Giunta conferita con gli atti sopra richiamati, al fine di operare l’inserimento di profili connotati da una maggiore fattività ed in grado di collaborare all’interno della squadra di governo. Si sottolinea che sono state innumerevoli le manifestazioni pubbliche, anche con utilizzo di social, in cui veniva screditata la figura del Sindaco.

Tutto ciò premesso ed evidenziato

Attesa la propria competenza

REVOCA

PER i motivi di cui in premessa, i propri decreti n. 8 in data 11-06-2018 e n. 10 in data 19-06-2018 con i quali il sig. Mameli Elio nato a Villaspeciosa il 05.12.1955 è stato nominato rispettivamente Vicesindaco e componente della Giunta comunale, dando atto che tale revoca comporta, contestualmente, la revoca a tutte le deleghe già conferite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita.

La revoca ha efficacia immediata e pertanto, fino ad altra decisione tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe attribuite fanno capo al Sindaco.

Copia del presente decreto viene notificata all'interessato, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, trasmessa al Prefetto di Cagliari e comunicata al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Cagliari nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Villaspeciosa, 1° ottobre 2020

Il Sindaco
F.to Gianluca Melis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2020 al 17-10-2020
Lì 02-10-2020

Il Sindaco
F.to Gianluca Melis

Copia ad uso amministrativo.